



REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE 24 NOVEMBRE 1997 N.133

LEGGE ISTITUTIVA DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA.

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 1997.

TITOLO I Norme generali

Art. 1

Natura giuridica dell'Agenzia

Lo Stato, nell'ambito delle norme della presente legge, interviene nella gestione di servizi atti a promuovere lo sviluppo socio-economico della Repubblica di San Marino.

A tale scopo il Congresso di Stato è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società per Azioni a partecipazione mista pubblico/privato.

La maggioranza assoluta delle azioni della Società dovrà essere di proprietà dello Stato.

Art. 2

Statuto

L'Agenzia, ove non disposto nella presente legge, sarà retta dalle norme statutarie.

Lo Statuto dovrà specificare:

- l'oggetto sociale;
- le norme relative al funzionamento dell'Assemblea dei Soci;
- le norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- le norme relative al funzionamento del Collegio Sindacale;
- le norme inerenti la nomina del Direttore;
- le norme gestionali, contabili, finanziarie relative alla gestione economica dell'Agenzia;
- le norme relative al servizio di cassa e di tesoreria;
- le norme inerenti la ripartizione degli utili e delle perdite.

Art. 3

Composizione dell'Agenzia

Possono essere soci dell'Agenzia:

- lo Stato rappresentato:
 - dalla Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Cooperazione Economica;
 - dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri;
 - dalla Segreteria di Stato per il Commercio;
- le Organizzazioni Economiche di categoria;
- le Organizzazioni Sociali;
- Istituti di Credito.

Altri soci potranno essere: l'Università ed altre Istituzioni Pubbliche, le Aziende di Stato e i Consorzi a prevalente partecipazione pubblica.

I soci diversi dallo Stato possono intervenire sia direttamente, purché dotati di personalità giuridica, che indirettamente tramite società controllate a condizione che ne detengano l'intero pacchetto azionario o la maggioranza assoluta delle quote.

Art. 4

Finalità

L'Agenzia si configura come un organismo che esercita funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese a cui sono attribuite funzioni di tipo amministrativo e di erogazione di servizi reali.

L'Agenzia rappresenta uno degli strumenti attuativi della politica di programmazione dello sviluppo socio-economico della Repubblica di San Marino. A tal fine concorre a promuovere tutte quelle attività che, direttamente o indirettamente, favoriscono tale sviluppo.

L'Agenzia potrà svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire il predetto scopo sociale e particolarmente contribuirà a promuovere e sostenere le imprese sui mercati internazionali realizzando a tal fine tutti i servizi che si renderanno utili o necessari, favorirà e sosterrà l'introduzione della "qualità" nelle imprese sulla base delle normative internazionali, favorirà e sosterrà la formazione di nuova imprenditoria giovanile e femminile, favorirà e sosterrà le applicazioni economiche della ricerca.

Gli interventi previsti al comma precedente sono prioritariamente indirizzati alle imprese e preferibilmente verso quelle attività che, direttamente o indirettamente, determinino occupazione qualificata.

Art. 5

Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea dei soci, il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ed il Collegio dei Sindaci Revisori sono disciplinati dalle norme contenute al Capo VI della Legge 13 giugno 1990 n. 68 e successive modifiche.

Art. 6

Partecipazioni

In armonia con gli indirizzi di politica economica del Governo e per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 4, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 13 giugno 1990 n. 68 e successive modifiche relativamente alle Società per Azioni, la Società potrà assumere partecipazioni in società ed associarsi ad enti, istituti ed organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di cui al già citato precedente articolo 4.

TITOLO II **Disposizioni contabili e finanziarie**

Art. 7 *Capitale sociale*

Il Capitale Sociale è formato da azioni nominative di cui lo Stato, al momento della costituzione dell'Agenzia, ne sottoscriverà almeno il 51%.

Il Capitale Sociale non potrà comunque mai essere inferiore al limite stabilito dalla legge per le Società per Azioni.

Art. 8 *Patrimonio*

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dai contributi finanziari dello Stato;
- c) dai contributi dei soci;
- d) dai beni immobili e mobili acquistati in proprietà a qualsiasi titolo;
- e) dai proventi e introiti derivanti dalle attività e servizi prestati;
- f) dai proventi di convenzioni, contributi e donazioni;
- g) dagli utili derivanti dalla gestione, in quanto non distribuiti.

Il contributo dello Stato figura in apposita voce del bilancio dello Stato sotto i capitoli relativi al Dicastero dell'Industria, Artigianato e Cooperazione Economica.

Art. 9 *Bilancio ed esercizio finanziario*

Il bilancio dell'Agenzia deve essere redatto in conformità al capo VII sez. I della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

L'esercizio finanziario dell'Agenzia decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto patrimoniale ed il bilancio consuntivo dell'Agenzia devono essere redatti in conformità al capo VII della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

Il bilancio consuntivo deve contenere l'esatta e chiara indicazione delle risultanze economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 10 *Relazione previsionale*

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia delibera sul bilancio di previsione entro il mese di maggio di ogni anno.

La proposta di bilancio dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa indicante le motivazioni per cui vengono previsti gli stanziamenti o per quali motivi sono stati decisi aumenti o

diminuzioni delle singole voci, sia delle entrate che delle spese rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 di giugno di ogni anno, unitamente alla relazione previsionale, è trasmesso al Consiglio Grande e Generale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una apposita relazione illustrativa.

Il rendiconto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa dei Sindaci Revisori, è trasmesso al Consiglio Grande e Generale.

Art. 11

Esenzione Fiscale

Data la funzione pubblica dell'Agenzia, la Società opera in regime di esenzione fiscale relativamente all'Imposta Generale sul Reddito.

TITOLO III

Personale

Art. 12

Inquadramento

Le assunzioni sono effettuate con contratto di lavoro subordinato ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 e successive modifiche.

Il contratto collettivo di riferimento è quello dell'industria, salvo modifiche che si rendano necessarie in considerazione della peculiarità del lavoro svolto e delle professionalità specifiche che necessitano.

TITOLO IV

Organizzazione

Art. 13

Direttore Generale

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità esecutiva per l'attuazione delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'Agenzia.

Il Direttore Generale, di adeguata preparazione professionale, dovrà essere in possesso di laurea o avere svolto, per almeno cinque anni, attività in qualità di dirigente sia nel settore pubblico sia in quello privato.

TITOLO V

Controlli

Art. 14

Funzione di controllo

Oltre alle funzioni di controllo che competono agli organismi dell'Agenzia lo Stato, quale titolare della maggioranza delle azioni, è tenuto ad esercitare specifiche funzioni di controllo sulla gestione dell'Agenzia medesima.

I soci di maggioranza potranno pertanto nominare ispettori, o delegare pubblici funzionari, ai quali verrà attribuita la vigilanza sull'Agenzia.

Gli incaricati alla vigilanza potranno accedere a tutti gli atti e documenti dell'Agenzia:

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 15

Norme applicabili

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 13 giugno 1990 n. 68 e successive modifiche.

Art. 16

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 1997/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luigi Mazza - Marino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Antonio L. Volpinari